

che colpiva in ragione di un quarto per libbra le carni di ogni qualità (compresi per ciò anche i suini), che si vendevano sia nelle beccarie che fuori, nella Città di Torino. Il peso era accertato al lordo, comprese le frattaglie e detratti soltanto il sego e la pelle da vendersi obbligatoriamente « a chi e al prezzo stabiliranno li agenti di detta città per far le candele et calciamenti rispettivamente all'uso d'essa » (4). Ad evitare evasioni si comprendevano anche le carni salate e la salumeria « *salcizze et cervellate, persuti et salcizzoni* ». L'aliquota non fu mai variata.

4. DIRITTO DI ENTRATA DEL VINO. Era un dazio imposto sui vini che entravano in Torino in ragione di un fiorino per ogni carata, se trattavasi di vini condotti dal territorio dello Stato ducale, di fiorini due se provenivano dall'estero. Erano però esenti i vini e le uve raccolte dai cittadini di Torino nel finaggio della Città. Le aliquote di questo tributo vennero raddoppiate coll'accordo fatto col Duca Emanuele Filiberto il 4 ottobre 1578 (5).

5. LA GABELLA MINUTA SULLA CARNE. E' una minor imposta stabilita dal Comune, in seguito all'autorizzazione del Duca Emanuele Filiberto di « *puoter imporre nove gabelle e dacti oltre li antiqui e quelli accrescer come parrebbe loro* », di cui è cenno nella deliberazione del Maggior Consiglio del 15 aprile 1566 (6). Ma non risultano le modalità del tributo, perchè la tariffa non è riportata nei capitolati di appalto che si trovano trascritti negli *Ordinati*, nei verbali di aggiudicazione della gabella dal 1566 in poi.

6. ALBERGAMENTO DEI MULINI. La Città di Torino era proprietaria di due mulini,

che sono indicati nei documenti *Mulini Dora* e *Mulini Martinetto* dalle due località, ove essi si trovavano (7). Un terzo mulino fu poi costruito sul Po verso il 1570, ma di assai minore importanza. Il Comune non gestiva direttamente i mulini, ma li dava in appalto cumulativo. Salvo per il triennio 1561-63, l'appalto fu sempre stabilito dal 1564 in avanti per la durata di un solo anno. Ai mulini comunali i cittadini di Torino e del finaggio dovevano obbligatoriamente far eseguire la molitura del grano, contro il pagamento di una tassa della « *molitura* », che era notevolmente superiore al costo della molitura, avendo carattere di prezzo pubblico. L'importo di questa « *molitura* » era fissato dal Comune e ad esso era strettamente tenuto l'appaltatore, che non poteva per capitolato esigere somma maggiore. Il Comune aveva fissato « *che la molitura delli detti molini possi e debba esigersi a ragione della decima sesta parte del grano che si molerà e non di più nè di manco nè si potrà per la molitura convenire a dinari* ». CARATTERISTICA di questa entrata era infatti che come veniva esatta in natura in ragione di 1/16 del grano macinato, così l'appaltatore corrispondeva al Comune il canone di accensamento in sacchi di grano, consegnando settimanalmente.

La ragione di questa disposizione consiste nell'esigenza del Comune di tenere sempre una buona provvigione di grano, per far fronte ad eventuali improvvise carestie di questo prodotto, cosa tutt'altro che eccezionale in quei tempi. Non doveva per altro a questa preoccupazione cedere disgiunta la possibilità di forti guadagni sui grani, data la variabilità del loro prezzo da un anno all'altro e talvolta anche nello stesso anno, da una settimana all'altra (8).

(4) Cfr. Arch. Com. Torino, Sped. 191, n. 6385. Accordo con E. F. del 30 aprile 1567.

(5) Cfr. Arch. Com. Torino, Sped. 192, n. 6401.

(6) Cfr. Arch. Com. Torino, *Ordinati*, vol. 117, 1566, pag. 31.

(7) I Molini Dora erano siti nella località ove trovavasi oggi quelli omonimi in via Priocca.

(8) Cfr. CHIAUDANO, *La riforma monetaria di Emanuele Filiberto*. Casale, 1922, pag. 402 e seg., e BERTINI, *Storia della Monarchia Savoiana*, vol. I, Firenze, 1861, pag. 297.